

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL SERVIZIO
DELLA FOGNATURA

(ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/90)

INDICE ANALITICO DELLE MATERIE

- Art. 1 - Obbligo di immissione in fogna
- Art. 2 - Immissioni speciali
- Art. 3 - Pozzi neri provvisori
- Art. 4 - Precarietà degli scarichi provvisori
- Art. 5 - Avviso di allacciamento alla fognatura
- Art. 6 - Termine per l'allacciamento
- Art. 7 - Opere di allacciamento in sede stradale
- Art. 8 - Spese di allacciamento
- Art. 9 - Proprietà delle tubazioni e riparazioni dei condotti di allacciamento
- Art. 10 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti
- Art. 11 - Doccioni di facciata
- Art. 12 - Scarichi vietati
- Art. 13 - Canoni di utenza
- Art. 14 - Determinazione ed iscrizione dei contributi
- Art. 15 - Precarietà delle concessioni
- Art. 16 - Penali
- Art. 17 - Disposizioni per gli impianti igienici – sanitari interni degli stabili

Art. 1
Obbligo di immissione in fogna

- 1° Tutti gli scoli delle acque piovane, degli acquai, bagni, lavatoi, latrine ed in genere tutte le acque di rifiuto e materie fecali, provenienti dagli stabili, se canalizzabili in meno di cento metri dall'apposito punto di allacciamento, devono essere collegati alla rete fognaria.
- 3° Gli scarichi che non recapitano in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Legge Regionale di riferimento fatti salvi gli obblighi previsti dagli articoli 25 e 26 della Legge 10/05/1976 n. 319.
- 4° E' vietato usare come scarico delle materie fecali o acque luride in genere, i pozzi neri, le concimaie, ecc.

ANNULLAMENTO 2° COMMA ART. 1 REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA SOPRA RIPORTATO.
PROVVEDIMENTO CO. RE. CO. NOVARA PROT. N. 1644 DEL 16/04/1992
ESECUTIVITA' FINALE DELLA DELIBERAZIONE C. C. N. 5 DEL 26/02/1992 IN DATA 27/04/1992

Art. 2
Immissioni speciali

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare nella fognatura esistente, potrà l'Autorità Comunale permettere che le acque lorde vengano immesse provvisoriamente in altri canali, previa efficacia depurazione con quegli speciali sistemi che a giudizio dell'Autorità Comunale stessa saranno atti allo scopo.

Art. 3
Pozzi neri provvisori

Potrà l'Autorità Comunale permettere che a servizio delle case costruite lungo vie sprovviste di fognatura vengano eseguite ed usate provvisoriamente fosse a due scomparti in calcestruzzo di cemento del tipo Mouras, di cui uno scomparto a tenuta ed uno perdente entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 4
Precarietà degli scarichi provvisori

Gli speciali permessi di cui agli Art. 2 e 3 si intendono sempre precari e revocabili a giudizio dell' Autorità Comunale. Essi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li hanno determinati.

Art. 5
Avviso di allacciamento alla fognatura

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso a tutti i proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati come detto nell'Art. 1. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del Messo Comunale agli interessati, che dovranno presentare in Comune la domanda di allacciamento.

Art. 6
Termine per l'allacciamento

I proprietari di cui al precedente articolo dovranno entro il termine di centoventi giorni dalla notifica aver provveduto a loro cura e spese all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, alla sistemazione degli scarichi interni come prescritto nel presente Regolamento; dopodiché il Comune provvederà ad eseguire l'allacciamento previo versamento da parte dell'utente dell'importo stabilito nell'art. 8. L'allacciamento sarà eseguito durante i lavori di posa della rete principale, il prezzo sarà quello fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, se invece l'allacciamento sarà eseguito successivamente il prezzo sarà maggiorato di tutte le spese occorrenti per la rottura ripristino del piano viabile.

Art. 7
Opere di allacciamento in sede stradale

Le opere di allacciamento in sede stradale degli scarichi di uno stabile ai condotti comunali verranno eseguite direttamente dal Comune, o per suo ordine, previa la domanda di cui all'art. 5 ed il versamento del deposito previsto dall'art. 8.

Art. 8
Spese di allacciamento

Per le opere in sede stradale il proprietario dello stabile dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per le opere stesse più la quota fissa di £ ottomila:

1. L.....per ogni condotto di acque luride
2. L.....per ogni scarico di cortile della superficie fino a mq. 200
3. L.....per ogni scarico di cortile della superficie da mq. 200 a mq. 500
4. L.....per ogni scarico di cortile della superficie da mq. 500 a mq. 1000
5. L.....per ogni scarico di cortile della superficie oltre mq. 1000
6. L.....per ogni scarico di pluviale.

Art. 9
Proprietà delle tubazioni e riparazioni dei condotti di allacciamento

Le tubazioni in sede stradale che servono all'allacciamento con gli scarichi privati restano di esclusiva proprietà del Comune.

Le loro eventuali riparazioni sono eseguite direttamente dal comune a proprie spese: ove però in tali tubazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissione, trascuratezza o trasgressione al Regolamento da parte degli utenti, le spese di riparazione saranno a carico del proprietario dello stabile responsabile.

Art. 10
Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

Per le immissioni nella fognatura stradale si dovranno adottare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e quelle impartite dall'apposito Ufficio Comunale. Non si darà luogo ad alcun allacciamento se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione dell'impianto interno.

Art. 11
Doccioni di facciata

I doccioni o pluviali verso la pubblica via devono essere allacciati alla fogna stradale senza sifone: questo sarà prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili. E' vietato introdurre in detti pluviali altro scarico che non sia l'acqua di pioggia.

Detti pluviali dovranno essere incassati nel muro fino all'altezza di metri tre dal piano stradale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 12
Scarichi vietati

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura: spazzature, ceneri e corpi solidi; il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione o pulizia.

Art. 14
Determinazione ed iscrizione dei contribuenti

La determinazione dei contributi attribuiti ad uno stabile è fatta dall'Autorità Comunale in base ai rilievi del proprio Ufficio. Tale determinazione verrà notificata al proprietario interessato il quale potrà entro trenta giorni dalla notifica far pervenire al Comune le sue eccezioni ed osservazioni. Trascorso tale termine i contributi liquidati si riterranno accettati e si procederà alla relativa iscrizione ed esazione.

Art. 15
Precarietà delle concessioni

Tutte le concessioni di allacciamento alla fognatura si intendono fatte dal Comune a titolo precario.

Art. 16
Penali

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli Articoli della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 17

Disposizioni per gli impianti igienici sanitari interni degli stabili

Le opere per gli impianti interni dello stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

Le condutture e colonne di scarico dovranno essere costituite da tubi levigati ed impermeabili, preferibilmente in ghisa o gres.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle acque e materie di rifiuto in comunicazione con la fognatura stradale nonché i pozzetti interni di raccolta delle acque piovane, devono esser provvisti di chiusura idraulica sifone. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi dei vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico, prima dell'uscita dello stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore.